I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2761/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che la proposta di regolamento del Consiglio relativo alle disposizioni transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prevede che la Comunità si faccia carico di talune scorte pubbliche detenute dall'organismo d'intervento dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione;

considerando che la data dell'unificazione della Germania è stata fissata al 3 ottobre 1990 e che per quel giorno il Consiglio non avrà ancora potuto pronunciarsi sul progetto di regolamento sopracitato; che il 3 ottobre la Comunità dovrà comunque procedere al censimento delle scorte pubbliche e private presenti nei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca e trarne le debite conseguenze; che è pertanto opportuno, in forza del regolamento (CEE) n. 2684/90, prendere le misure provvisorie del caso;

considerando che, per taluni prodotti, non è necessario determinare l'entità della scorta privata, tanto per il motivo che non sussistono rischi di manovre speculative, quanto per l'inesistenza di un finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

considerando che è invece indispensabile includere, nella determinazione della scorta privata, alcune specie di animali vivi presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione della Germania;

considerando che in caso di difficoltà nella compilazione degli inventari, la Commissione adotta le disposizioni necessarie secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), ovvero dal corrispondente articolo per le altre organizzazioni di mercato;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Germania procede al censimento e compila un inventario quantitativo e qualitativo dei prodottti agricoli detenuti dall'organismo d'intervento della Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione.

Tuttavia, nel caso dei cereali, l'inventario è riferito alla situazione esistente il 31 ottobre, e nel caso del latte scremato in polvere alla situazione esistente il 31 dicembre 1990.

2. Detto inventario è realizzato secondo i criteri stabiliti per gli acquisti all'intervento dalla normativa concernente le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti in questione.

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

Articolo 2

La Germania procede a un censimento a alla stesura di un inventario, per la determinazione delle scorte private dei prodotti e degli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione, ad esclusione dei quantitativi minimi.

Per l'applicazione del comma precedente, la Germania può anche avvalersi di metodi statistici.

Articolo 3

Non sono soggetti al censimento e all'inventario di cui all'articolo 2 i prodotti :

— non immagazzinabili,

oppure

— per i quali non vi sono rischi di manovre speculative,

oppure

— per i quali non sono previste restituzioni all'esportazione né vengono effettuati interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1).

Articolo 4

1. Sono soggetti al censimento e all'inventario di cui all'articolo 2 i prodotti che si trovano in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che sono :

— interamente ottenuti in tale territorio,

— ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dal suddetto territorio,

oppure

— importati nelle Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione,

per i quali sono state espletate le formalità di immissione in libera pratica e sono stati riscossi i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza esonero né totale, né parziale.

2. Si considerano come « scorta privata » qualsiasi quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché gli animali vivi delle specie bovina, suina e ovina, che possono essere oggetto di misure d'intervento eventualmente dopo la macellazione, o per i quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione, che si trovino

— nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

— ovvero in uno Stato membro, sotto regime sospensivo dei dazi all'importazione, e provengano dal territorio summenzionato.

Articolo 5

Gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, detentori di prodotti cui si applica il presente regolamento, devono consentire lo svolgimento del censimento e, in particolare, agevolare l'accesso ai locali e ai terreni da visitare a tal fine.

Articolo 6

La Germania comunica alla Commissione gli inventari delle scorte pubbliche e private entro il 1° novembre 1990.

La comunicazione dell'inventario delle scorte pubbliche è effettuata anteriormente al 1° dicembre 1990 nel caso dei cereali e non appena ultimata la compilazione dell'inventario stesso nel caso del latte scremato in polvere.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione, la Germania assicura la partecipazione alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 di agenti, ed eventualmente di esperti indipendenti, incaricati dalla Commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.